

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI STUDI ANAGRAFE E TUTELA DEL MERCATO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 190 DEL 07.12.2018

OGGETTO: Servizio di noleggio e manutenzione delle apparecchiature sanificanti (con annesso comodato gratuito dei distributori) SMARTCIG Z4E262192F e fornitura del materiale igienico/sanitario SMARTCIG Z2A2621B3F - Affidamento triennio dal 01/01/2019 al 31/12/2021

IL DIRIGENTE

Visto l'atto del Consiglio n. 83/187 del 28/11/2011 relativo allo Statuto camerale;

Visti gli artt. 26 e 27 dello Statuto camerale relativi alle funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Visto l'atto del Consiglio n. 117/366 del 20/12/2018 con cui è stato approvato il preventivo economico per l'anno 2019, nonché la Delibera della Giunta camerale n. 10.60 del 20/12/2018 con cui è stato approvato il budget direzionale per l'anno 2019;

Viste le disposizioni contenute nella Legge 190, in vigore dal 28 novembre 2012, che ha imposto alle P.A. ivi incluse le Camere di Commercio, l'adozione entro il 31 gennaio di ogni anno del primo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;

Vista la delibera di Giunta n. 1/1 del 8/02/2018, con cui è stato approvato il Piano triennale integrato di prevenzione della corruzione, per la trasparenza l'integrità e Performance triennio 2017-2019 ;

Viste le disposizioni di cui all'art. 54 del DPR 254/2005, relative alla stipula ed alle modalità di esecuzione dei contratti;

Visto il D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;

Visto il Decreto del 08/08/2017, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico (emanato in attuazione del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 - relativo al riordino delle Camere di Commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale) – pubblicato nella G.U. n. 219 del 19/09/2017 - con il quale era stata formalizzata l'istituzione della nuova Camera di Commercio Viterbo – Rieti nonché la Determinazione n. 01 del 27/11/2017 con cui il Segretario Generale, in qualità di Commissario ad acta, aveva costituito il gruppo di lavoro per la valutazione di

tutti adempimenti amministrativi da porre in essere in vista dell'accorpamento delle CCIAA di Viterbo e di Rieti;

Preso atto che a seguito di Sentenza della Corte Costituzionale n. 261 del 13/12/2017 veniva dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 – e sospeso il percorso di accorpamento;

Visto il successivo Decreto del Ministero Sviluppo Economico del 16/02/2018 –pubblicato nella G.U. n. 57 del 9 marzo 2018 - con il quale è stata nuovamente formalizzata l'istituzione della nuova Camera di Commercio Viterbo – Rieti;

Preso atto che a seguito dei due citati Decreti MISE (08/08/2017 e 16/02/2018) la Camera di Viterbo, nella more dell'accorpamento, lo scorso 2017 ha ritenuto opportuno procedere ad affidamenti di durata contenuta (per lo più di anni uno) al fine di non aggravare le procedure ed anche al fine di non ledere il legittimo interesse del nuovo aggiudicatario a poter sottoscrivere un contratto di durata superiore che potesse garantirgli un congruo utile (ciò alla luce del principio di proporzionalità degli affidamenti, sancito dall'art. 30 comma 1 del D.lgs. 50/2016;

Preso atto che l'iter dell'accorpamento risulta ad oggi bloccato in quanto il Consiglio di Stato con Ordinanza n. 6971 del 4/10/2018 ha accolto il ricorso proposto dalla Camera di commercio di Rieti avverso l'accorpamento con la Camera di Viterbo riformulando l'ordinanza al Tar del Lazio;

- Richiamata la Determina n. 149 del 28/10/2016, con la quale sono stati affidati alla Soc. RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA (periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2018):

- il servizio di noleggio e manutenzione delle apparecchiature sanificanti ed il comodato gratuito dei distributori (contratti SMARTCIG Z221B5175B);
- la fornitura del materiale igienico/sanitario (SMARTCIG ZAA1BA530E)

- Considerati i seguenti prezzi contrattuali annui (IVA esclusa):

- *noleggio e manutenzione: € 1.425,00 + IVA a semestre, per un totale annuo di € 2.850,00 + IVA*
- *fornitura del materiale igienico/sanitario: € 2,60 + IVA per salviette (a pacchetto) ; € 3,75 + IVA per carta igienica (a rotolo); € 3,25 + IVA per sapone (a flacone)*

- Visto l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, a norma del quale, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, si può procedere mediante affidamento diretto “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”;

- Ritenuto, tuttavia, comunque opportuno, in applicazione dei principi di rotazione e di concorrenza, attivare una indagine di mercato, ex art. 36 comma 2 lett. b) dello stesso Decreto Legislativo;

- Visto l'art. 7 comma 2 del Decreto n. 52 del 07/05/2012, convertito nella Legge n. 94 del 06/07/2012, il quale stabilisce l'obbligo di ricorso al MEPA;

- Visto il bando MEPA *"Prodotti monouso, per le pulizie e per la raccolta rifiuti"*, il cui Capitolato, all'art. 2 (*"Definizioni Generali"*, pagina 11), prevede che per *"Prodotto"* si intende il *"Bene offerto nel catalogo elettronico (se presente) o comunque acquistabile/noleggiabile dai Soggetti Aggiudicatori attraverso il Mercato Elettronico"*;

- Ritenuto di coinvolgere le seguenti Società iscritte al suddetto bando, alle quali l'Ufficio Provveditorato ha chiesto, con mail del 02/11/2018, di inviare, entro il 20/11/2018, un preventivo per il noleggio, il comodato e la fornitura:

EDILKOM DEL DOTTOR EMANUELE MAUGERI (P.IVA 04801420870) con sede a Catania (CT) in Via San Fillippo Neri nr.14;

D'AMICO S.R.L. FORNITURE E SERVIZI (P.IVA 08703561004) con sede a Roma (RM) in Via Ugo De Carolis, 76;

Preso atto che:

● la **EDILKOM DEL DOTTOR EMANUELE MAUGERI** – con mail del 09/11/2018, acquisita al Prot. n. 14159 - ha comunicato:

- *per quanto riguarda il noleggio delle apparecchiature:* di poter effettuare soltanto la vendita;

- *per quanto riguarda la fornitura:* di poter eseguire soltanto forniture trimestrali ed inoltre di non poter garantire per tutto l'arco contrattuale la fornitura di prodotti della medesima marca

● la **D'AMICO S.R.L. FORNITURE E SERVIZI** non ha mai risposto

- Considerato, inoltre, che l'Ufficio Provveditorato, con mail del 09/11/2018, indirizzava analoga richiesta di preventivo anche alla Soc. ALMA SERVICE SRL - P.IVA 03283180234, con sede a Settimo di Pescantina (VR) in Via Meucci, 5 – e che a tale richiesta rispondeva, con mail del 13/11/2018, la **Soc. C.A.R.I. SERVICE SRLS - P.IVA 03566310987, con sede a Bedizzole(Bs) in Via Badia n. 85** (anch'essa iscritta al bando MEPA sopra citato), la quale si presentava come consociata della ALMA SERVICE e si dichiarava disposta a svolgere il servizio in sostituzione di quest'ultima in quanto già esercitante la propria attività nella zona di Viterbo;

- Preso atto, tuttavia, che al 23/11/2018 ancora nessun preventivo risultava essere stato trasmesso dalla Soc. C.A.R.I. SERVICE SRLS, e che pertanto l'Ufficio Provveditorato, con mail del 23/11/2018, concedeva a quest'ultima il termine perentorio del 30/11/2018;

- Rilevato che la Soc. C.A.R.I. SERVICE SRLS – con mail del 27/11/2018 (Prot. n. 17954 del 28/11/2018) – inviava il seguente preventivo:

- *per quanto riguarda il noleggio delle apparecchiature*: € 3.550,00 + IVA all'anno;
- *per quanto riguarda la fornitura (prezzi unitari)*: € 1,30 + IVA per le salviette; € 2,80 + IVA per carta igienica; € 3,00 + IVA per sapone

- Considerato, all'esito di una valutazione globale del preventivo, che, per quanto riguarda la fornitura del materiale, i prezzi unitari offerti sono inferiori a quelli del contratto in essere con la Soc. RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA SMARTCIG ZAA1BA530E, ma, per ciò che concerne il noleggio delle apparecchiature, il canone annuo offerto è superiore a quello del contratto in essere con la Soc. sopra citata SMARTCIG Z221B5175B;

- Ritenuto opportuno coinvolgere anche le altre n. 2 (due) seguenti Società, anch' esse iscritte al suddetto bando, alle quali alle quali l'Ufficio Provveditorato ha chiesto, con mail del 23/11/2018, di inviare, entro il 02/12/2018, un preventivo per il noleggio, il comodato e la fornitura:

BABE SRL (P.IVA 01077220463), con sede a Carraia Capannori (LU) in Via Tazio Nuvolari,14

CARLO ERBA Reagents S.r.l. (P.IVA 01802940484), con sede a Cornaredo (MI) in Via Raffaele Merendi, 22

- **Rilevato, tuttavia, che queste due Società non hanno mai risposto;**

Rilevato che la Soc. RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA, titolare del contratto in essere con scadenza al 31/12/2018, ha comunicato – con mail del 30/11/2018 (Prot. n. 18201 del 03/12/2018) – in merito al contratto di noleggio delle apparecchiature, per il triennio dal 2019 al 2021, una riduzione del 2% rispetto al canone annuo del contratto in essere (SMARTCIG Z221B5175B), che pertanto viene ad ammontare ad € 2.793,00 + IVA (totale € 3.407,46), e, con separata mail del 30/11/2018 (Prot. n. 18202 del 03/12/2018), ha confermato, per quanto riguarda la fornitura del materiale, i medesimi prezzi unitari del contratto in essere (SMARTCIG ZAA1BA530E)

Considerato, all'esito di tutta l'indagine di mercato condotta, quanto segue:

- sono state interpellate n. 5 (cinque) Società;
- 3 di queste ("D'AMICO S.R.L. FORNITURE E SERVIZI", "BABE SRL" e "CARLO ERBA Reagents S.r.l.") non hanno risposto all'invito;
- delle altre n. 2 Società che hanno risposto: una (EDILKOM DEL DOTTOR EMANUELE MAUGERI) ha comunicato, per quanto riguarda le apparecchiature sanificanti, di poter stipulare un contratto solo

per l'acquisto e non anche per il noleggio, e, per quanto riguarda la fornitura, di non essere in grado di mantenere i prezzi invariati per tutta la durata contrattuale; l'altra (C.A.R.I. SERVICE SRLS) per il noleggio ha offerto un canone di € 3.550,00 + IVA, che è maggiore del 20% rispetto al canone annuo del contratto in essere con la Soc. RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA in scadenza al 31/12/2018 SMARTCIG Z221B5175B (di € 2.850,00 + IVA) e del 22% rispetto al canone annuo offerto da tale Società per il triennio 2019/2021 (pari ad € 2.793,00 + IVA), mentre per la fornitura ha offerto prezzi unitari più bassi rispetto a quelli comunicati dalla stessa Società per il medesimo periodo;

- la valutazione comparativa dei prezzi, quando ha ad oggetto un servizio ed una fornitura con caratteristiche e con condizioni contrattuali diverse, deve essere fatta assegnando prevalenza al contratto più oneroso (che in tal caso è il noleggio), in quanto solo in tal modo il parametro di riferimento costituito dal risparmio di spesa per l'Ente può trovare idonea legittimazione;

- l'art. 3.7 della Linea Guida ANAC n. 4 (*"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*), nel richiedere che il coinvolgimento dell'appaltatore uscente nella nuova procedura di affidamento debba essere accompagnato da "un onere motivazionale più stringente", prevede comunque la possibilità di derogare a tale principio nel caso in cui sia riscontrabile la "competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento";

- nel caso di specie, prima ancora di coinvolgere l'appaltatore uscente, è stata fatta, anche a più riprese, un'approfondita indagine di mercato, la quale tuttavia ha avuto, per le diverse ragioni sopra esposte, esito negativo;

- di conseguenza, sono stati pienamente rispettati i principi di rotazione e di trasparenza di cui all'art. 30 comma 1 del D.lgs. 50/2016;

Ritenuto inoltre opportuno, al fine di verificare la congruità del prezzo offerto per il contratto del prossimo triennio 2019 - 2021, di dover applicare al costo annuo di noleggio dell'ultimo contratto, l'indice generale ISTAT di aumento dei costi per Servizi (periodo SET 2017-SET 2018), che, da informazioni fornite dall'ufficio statistica (agli atti istruttori), risulta pari allo 0,9%, ed evidenziato quanto segue:

- Costo annuo per noleggio del contratto in essere in scadenza al 31/12/2018 (SMARTCIG Z221B5175B): € 2.850,00 + IVA, che, aumentato del 0,9%, ammonta ad € 2.875,65 (ossia € 2.850,00 + € 25,65) + IVA
- Il costo annuo per il noleggio offerto dalla Soc. RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA per il triennio dal 2019 al 2021 ammonta ad € 2.793,00 + IVA, che, aumentato del 0,9%, ammonta ad € 2.817,14 (ossia € 2.793,00 + € 24,14);

Preso atto, inoltre, che:

- per quanto riguarda il noleggio, il costo annuo dell'ultimo contratto, aumentato dell'indice di inflazione programmato per il 2019 (che è pari all'1,2%) risulta ammontare ad € 2.884,20 + IVA, per un totale di € 3.518,72, e che quindi il canone annuo offerto dalla Soc. RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA per il triennio dal 2019 al 2021, che risulta essere pari ad € 2.793,00 + IVA, per un totale di € 3.407,46, è inferiore al costo annuo dell'ultimo contratto pur come sopra aumentata;
- per quanto riguarda la fornitura del materiale igienico sanitario, la spesa sostenuta per l'esecuzione dell'ultimo contratto (SMARTCIG ZAA1BA530E) dal 01/01/2017 fino a tutto il 30/11/2018 (n. 23 mesi) è stata di complessivi € 2.887,45 (IVA compresa), e quindi la spesa media annua è stata di € 1.443,72 (IVA compresa), a fronte di un importo annuale stimato (giusta Determina n. 149 del 28/10/2016) di € 1.353,25 (IVA compresa)

Ritenuti, pertanto, congrui i prezzi offerti dalla Soc. RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA;

Visto l'art. 80 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, il quale stabilisce i requisiti generali per la partecipazione alle procedure di appalto;

Viste le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50;

Visto il "*Regolamento camerale per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia*", approvato dal Consiglio con atto n. 114/359 del 03/05/2018;

Preso atto che la spesa complessiva da sostenere per il triennio 2019/2021 ammonta, per il noleggio delle apparecchiature, ad € 8.379,00 + IVA (ossia € 2.793,00 + IVA x 3 anni), mentre, per la fornitura del materiale, può essere quantificata in base alla spesa media annua di € 1.183,37 + IVA sostenuta nel biennio 2017/2018 e quindi può essere stimata in un importo totale triennale di € 3.550,11 + IVA;

Considerato che, in base all'art. 11 comma 4 del Regolamento sopra citato, la Camera, al fine di procedere alla stipula del contratto, deve acquisire:

- Annotazioni Riservate ANAC;
- DURC;
- Autodichiarazione del possesso dei requisiti;

Preso atto che, per quanto riguarda la Soc. RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA:

- dalle Annotazioni Riservate ANAC del 29/11/2018 non risulta alcuna irregolarità;

- è stato emesso un DURC regolare con scadenza all'11/02/2019 (Prot. n. 18048 del 29/11/2018);
- l'autodichiarazione dei requisiti verrà acquisita al momento dell'inoltro della Trattativa Diretta MEPA

Considerato che la verifica della sussistenza dei requisiti ex art. 80 del D.lgs. 50/2016 è già stata eseguita nei confronti della suddetta Società, e ciò a seguito della verifica a campione effettuata giusta Determina Dirigenziale n. 140 del 10/09/2018, e che sono già stati acquisiti i seguenti esiti:

- certificato attestante la regolarità fiscale (prot. 11740 del 19/09/2018);
- certificato del casellario giudiziale (prot. n. 12151 del 27/09/2018),
- certificato dei carichi pendenti Prot. 18330 del 05/12/2018)

Ritenuto, pertanto, di poter affidare alla Soc. RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA, per il triennio dal 01/01/2019 al 31/12/2021, il servizio di noleggio e manutenzione delle apparecchiature sanificanti (con annesso comodato gratuito dei distributori) nonché la fornitura del materiale igienico/sanitario;

Visto l'art. 29 comma 1 del D.lgs. n. n. 50 del 18/04/2016;

Visti l'art. 3 della Legge n. 136/2010, nonché la Determina AVCP (ora ANAC) n. 8 del 18/11/2010, e preso atto che:

- è stato acquisito lo SMARTCIG NUM Z4E262192F, pari ad € 8.379,00 + IVA per quanto riguarda il noleggio;
- è stato acquisito lo SMARTCIG NUM Z2A2621B3F, pari ad € 3.550,11 + IVA per quanto riguarda la fornitura del materiale
- la tracciabilità verrà acquisita in sede di risposta alle n. 2 (due) Trattative Dirette MEPA, che verranno inoltrate a valere sul bando "Prodotti monouso, per le pulizie e per la raccolta rifiuti";

Considerato che la Camera – nel caso in cui dovesse accertare che la suddetta Società non è in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 – risolverà il presente contratto ai sensi dell'art. 108 comma 5 dello stesso Decreto Legislativo, e procederà all'applicazione delle seguenti penali:

€ 837,90 (il 10% dell'importo netto dell'affidamento del contratto di noleggio);

€ 335,01 (il 10% dell'importo netto stimato del contratto di fornitura)

Ritenuto, inoltre, opportuno che la Camera si riservi la facoltà – nel caso in cui il noleggio e/o la fornitura non dovesse essere conforme, anche in ordine alle tempistiche, a quanto preventivato – di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale determinata in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e/o all'entità del danno subito e calcolata – ai sensi dell'art. 113-bis d.lgs. 50/2016 - in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque entro il limite massimo del 10% dell'ammontare netto complessivo contrattuale;

Vista l'istruttoria curata dal dipendente Stefano Taddeucci, secondo le indicazioni della sottoscritta;

Considerato che né la sottoscritta né il funzionario istruttore si trovano, rispetto alla Società sopra citata, in situazioni di incompatibilità né di conflitto di interesse;

D E T E R M I N A

Di affidare – ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. B) del D.lgs. 50/2016 – alla Soc. RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA - con sede a Pomezia (RM) in Via Laurentina KM 26,500, C.F./P.IVA 03986581001 - il servizio di noleggio e manutenzione delle apparecchiature sanificanti (con annesso comodato gratuito dei distributori) per il triennio dal 01/01/2019 fino al 31/12/2021 SMARTCIG NUM Z4E262192F, al canone annuo di € 2.793,00 + IVA, e quindi per un importo complessivo di € 8.379,00 + IVA (totale € 10.222,38), in accettazione della proposta contrattuale acquisita agli atti con Prot. n. 18201 del 03/12/2018, conferendo all'Ufficio Provveditorato il mandato di inoltrare alla suddetta Società - a valere sul bando MEPA *“Prodotti monouso, per le pulizie e per la raccolta rifiuti”* - una *“Trattativa Diretta”*, indicando quale *“Valore Massimo Ammesso”*, l'importo di € 8.379,00 + IVA ed allegando alla stessa il documento *“Allegato a Trattativa Diretta MEPA”*, acquisito agli atti, avente ad oggetto la richiesta dei dati della tracciabilità ex Legge 136/2010 e del pagamento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 della tabella allegata al DPR 642 del 26/10/1972);

Di quantificare in complessivi € 10.222,38 la spesa necessaria al suddetto servizio e di rinviare a successivi provvedimenti la prenotazione degli oneri relativi alle annualità di valenza contrattuale.

Di affidare alla suddetta Società – ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. B) del D.lgs. 50/2016 – la fornitura del materiale igienico/sanitario per il triennio dal 01/01/2019 fino al 31/12/2021 SMARTCIG NUM Z2A2621B3F, ai medesimi prezzi unitari (IVA esclusa) previsti dal contratto tutt'ora in essere (SMARTCIG ZAA1BA530E), per un importo annuo stimato di € 1.183,37 + IVA e quindi per un importo triennale di € 3.550,11 + IVA (totale 4.331,13), in accettazione della conferma dei prezzi comunicata dalla Società con mail del 30/11/2018 (Prot. n. 18202 del 03/12/2018), conferendo all'Ufficio Provveditorato il mandato di inoltrare alla suddetta Società - a valere sul bando MEPA *“Prodotti monouso, per le pulizie e per la raccolta rifiuti”* - una *“Trattativa Diretta”*, indicando quale *“Valore*

Massimo Ammesso”, l’importo stimato di € 3.550,11 ed allegando alla stessa il documento “Allegato a Trattativa Diretta MEPA”, acquisito agli atti, avente ad oggetto la richiesta dei dati della tracciabilità ex Legge 136/2010 e del pagamento dell’imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 della tabella allega al DPR 642 del 26/10/1972);

Di quantificare in complessivi € 4.331,13 la spesa presunta per la suddetta fornitura e di rinviare a successivi provvedimenti la prenotazione degli oneri relativi alle annualità di valenza contrattuale.

Di prevedere, sia per il noleggio che per la fornitura – nel caso di sopravvenuto accertamento del non possesso completo dei requisiti ex art. 80 del D.lgs. 50/2016 – l’applicazione di una penale di una somma pari al 10% dell’importo netto dell’affidamento, e di prevedere altresì – nel caso in cui il servizio e/o fornitura non dovesse essere conforme, anche in ordine alle tempistiche, a quanto preventivato – la facoltà di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale determinata in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo e/o all’entità del danno subito e calcolata – ai sensi dell’art. 113-bis d.lgs. 50/2016 - in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale e comunque entro il limite massimo del 10% dell’ammontare netto complessivo contrattuale;

Di dare mandato alla Segreteria Generale di pubblicare il presente atto sul sito camerale nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.lgs. 50/2016.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Federica Ghitarrari)

"Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i."